



COMUNE DI RADICONDOLI

PROVINCIA DI SIENA



ORDINANZA

N. 20 del 11/06/2022

OGGETTO: MODIFICA DELLA ATTUALE DISCIPLINA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI RADICONDOLI CON LA CREAZIONE DI UN'AREA PEDONALE

Premesso che:

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale di creare un'area nel centro storico di Radicondoli da destinare alla pedonalizzazione, con lo scopo di migliorarne la qualità e la vivibilità, esaltando la sua destinazione e di riferimento culturale, turistico e di aggregazione sociale;
- a tal fine l'Amministrazione Comunale si propone di valorizzare nel periodo estivo (periodo di maggior afflusso turistico) le vie del centro attraverso la pedonalizzazione delle aree ove si concentra la maggiore presenza di cittadini e bambini che usano passeggiare ed in particolar modo in via Tiberio Gazzei e Piazza Matteotti;
- nel periodo anzidetto, lungo i tratti di strada interessati vi è un maggiore afflusso di pedoni e che strutturalmente i marciapiedi poiché in alcuni tratti sono di esigua larghezza, non consentono il normale passaggio delle persone e pertanto questi impegnano la carreggiata della sede stradale;

Considerato:

- che secondo la definizione di strada e traffico, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 285/1992, per "area pedonale" si intende una zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in emergenza, velocipedi, veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe da prevedere con appositi provvedimenti;
- il comma 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285/92 e s.m.i. in tema di area pedonale urbana, nel regolamentare la circolazione nei centri abitati così recita: *"I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale sul territorio ..."*
- che con la limitazione del traffico veicolare, in alcuni periodi dell'anno e in determinati orari, è possibile istituire un'area pedonale che consentirà ai visitatori ed ai cittadini stessi di fruire in maniera diversa della vie interessate;
- di dover garantire il transito per i veicoli a motore di proprietà dei soggetti residenti nell'area interessata, al fine di consentirne l'accesso e l'uscita dalle proprietà private (cortili interni e garage);

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 19 maggio 2021 con la quale, in applicazione dell'art. 7 comma 9 del Nuovo Codice della Strada – D. Lgs. n. 285/92 – è istituita e regolamentata la zona a traffico limitato nel centro storico del Comune di Radicondoli;
- le linee guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato adottate dal Ministero dei Trasporti Reg. Uff. n. U.0005050 del 28.6.2019;
- l'Autorizzazione della Direzione Generale della Sicurezza Stradale ai sensi del D.P.R. n. 250/99, all'installazione ed all'esercizio di un impianto per la rilevazione degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato, del comune di Radicondoli, Protocollo nr: 5398 - del 02/06/2022 – SISTRA;
- interamente le premesse e le motivazioni che hanno portato alla stesura dell'ordinanza n. 8 del 31.05.2022 con la quale è istituita la Zona a Traffico Limitato del Centro Storico del capoluogo del Comune di Radicondoli;
- la deliberazione della Giunta Comunale numero 47 del 25/05/2022 con la quale è delimitata l'area pedonale all'interno della zona a traffico limitato del capoluogo del Comune di Radicondoli;

Tenuto conto che:

- al fine di realizzare quanto prospettato, viene demandato al Servizio di Polizia Municipale l'adozione dei successivi provvedimenti previsti dal codice della strada in materia di specifica ordinanza di regolamentazione, di apposizione della segnaletica stradale, di rilascio di permessi e/o autorizzazioni e, più in generale, della gestione del nuovo sistema di controllo dei veicoli in transito nel centro storico, con la predisposizione di adeguata informazione e idonea pubblicità all'utenza interessata dalla nuova regolamentazione;
- l'Ufficio di Polizia Municipale, per il numero esiguo di personale addetto, non può garantire un adeguato servizio esterno di viabilità;
- al fine di migliorare la qualità e la vivibilità della Z.T.L. è necessario contrastare gli accessi da parte dei veicoli non autorizzati mediante l'attivazione di un varco elettronico ai sensi dall'art. 17, comma 133 bis, della Legge 127/1997 e ss.mm.ii., in via Tiberio Gazzei in corrispondenza di p.zza Gramsci, onde consentire l'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e l'irrogazione delle relative sanzioni;
- è necessario interdire l'accesso all'area pedonale mediante la collocazioni di barriera mobile automatizzate da collocare nei punti di accesso in via Tiberio Gazzei e p.zza IV Novembre.

Visto l'art. 7 del D. Lgs. n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, 1° comma della L. 241/90 e ss.mm.;

Atteso che il presente provvedimento verrà reso noto con pubblicazione all'albo on-line e con i prescritti segnali;

Visto il provvedimento sindacale di nomina del 16.12.2020 n. 12, con il quale venivano conferite al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Settore Vigilanza;

ORDINA

a far data dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Ordinanza, per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, in attuazione di quanto è previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 25.05.2022 allegata alla presente e facente parte integrante della stessa:

- 1) è istituita un "Area Pedonale" nelle seguenti vie: **via T. Gazzei dal n.c. 10 al n.c. 89 e p.zza Matteotti;**
- 2) è istituito il divieto di sosta in p.zza Gramsci 0:00 – 24:00 eccetto la sosta negli spazi delimitati da segnaletica orizzontale e, limitatamente ai soli stalli di sosta prospicienti p.zza Dina Ferri, regolamentati con disco orario per un tempo massimo di 30 minuti;
- 3) a parziale modifica ed integrazione della disciplina per la circolazione nella Zona a Traffico Limitato del centro storico di Radicondoli, di adeguare la regolamentazione al nuovo regime valido per l'Area Pedonale con le seguenti modifiche:

Indirizzi per la regolamentazione della circolazione all'interno della ZTL ed Area Pedonale

❖ Tipologia delle autorizzazioni al transito e alla sosta

Le autorizzazioni al transito e alla sosta nelle ZTL e solo transito in Area Pedonale possono essere di due tipi:

- a. **Autorizzazione permanente** di durata massima quinquennale. L'autorizzazione può essere ottenuta presentando domanda su apposita modulistica predisposta dal Comune e con autocertificazione delle condizioni previste dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione permanente è soggetta a rinnovo fermo restando il possesso dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio e secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
- b. **Autorizzazione temporanea** di durata da un giorno a tre mesi. L'autorizzazione può essere libera per l'intera giornata e per tutti i giorni della settimana oppure avere limiti nel corso della giornata o della settimana. L'autorizzazione può essere ottenuta presentando domanda su apposita modulistica predisposta dal Comune e con autocertificazione delle condizioni previste dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione. Nel caso in cui non risulti possibile chiedere preventivamente la suddetta autorizzazione, questa può essere ottenuta tramite la presentazione di domanda su apposita modulistica predisposta dal Comune, anche tramite presentazione

telematica, in sanatoria, non oltre 3 giorni dall'avvenuto primo transito e/o sosta in ZTL o Area Pedonale non preventivamente autorizzato.

❖ **Periodo ed orario della ZTL e dell'Area Pedonale e relative limitazioni**

La ZTL e l'Area Pedonale è in vigore nel seguente periodo:

dal 15 giugno al 15 di settembre.

Gli orari di attivazione della ZTL e dell'Area Pedonale sono i seguenti:

- nei giorni feriali (da lunedì a sabato), nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 18:30 alle ore 24:00;

- nei festivi nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 11:00 alle ore 24:00;

L'orario di validità della ZTL e dell'Area Pedonale potrà essere modificato con relativa Ordinanza, previo parere della Giunta Comunale. La circolazione all'interno della ZTL, quando consentita, è vietata ai veicoli con massa complessiva a pieno carico superiori a 3.5 t, con esclusione dei veicoli in servizio di emergenza o soccorso e di pubblica utilità (come definito al successivo art. 7) o dotati di specifiche autorizzazioni. All'interno della ZTL vige sempre il limite massimo di velocità di 30 km/h.

❖ **Requisiti per il rilascio di autorizzazioni permanenti**

Le autorizzazioni permanenti per il transito e la sosta nelle ZTL e Area Pedonale possono essere rilasciate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito precisati:

- ✓ ai residenti **nella ZTL** provvisti di patente di guida può essere rilasciata un'autorizzazione per ogni veicolo di proprietà o di cui abbiano la disponibilità in modo esclusivo;
- ✓ a coloro che, pur non essendo residenti anagrafici, siano in grado di dimostrare l'effettiva e abituale dimora nella Zona a Traffico Limitato nonché a coloro che, parenti di residenti, per periodi limitati di tempo, si trovino nella necessità di dimorare presso l'abitazione dei congiunti, indicando il periodo esatto di permanenza (autocertificando dette condizioni), potrà essere concessa un'autorizzazione per un solo veicolo;
- ✓ ai titolari e ai dipendenti dei pubblici esercizi e dei negozi di vicinato, all'interno della ZTL, provvisti di patente di guida, per ragioni strettamente legate alla attività, potrà essere concessa un'autorizzazione per un solo veicolo a persona;
- ✓ ad ogni nucleo familiare con residenza anagrafica all'interno della Zona a Traffico Limitato e composto esclusivamente da persone sprovvisto di veicolo proprio e patente, potranno essere concesse n. 2 autorizzazioni relativamente ai veicoli individuati dalle suddette persone;
- ✓ all'interno della Zona a Traffico Limitato ai proprietari di box o di posto auto e agli affittuari e/o ai titolari di contratto d'uso di box o posto autovettura a qualsiasi titolo, potrà essere concessa la sola autorizzazione al transito per accedere al box o al posto auto.

Le autorizzazioni permanenti per il transito nell' **Area Pedonale** possono essere rilasciate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito precisati:

- ✓ ai residenti o dimoranti nell'Area Pedonale provvisti di patente di guida può essere rilasciata un'autorizzazione per ogni veicolo di proprietà o di cui abbiano la disponibilità in modo esclusivo purché dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno dell'AP (solo transito);
- ✓ all'interno dell' Area Pedonale ai proprietari di box o di posto auto e agli affittuari e/o ai titolari di contratto d'uso di box o posto autovettura a qualsiasi titolo, potrà essere concessa la sola autorizzazione al transito per accedere al box o al posto auto.

❖ **Requisiti per il rilascio di autorizzazioni temporanee**

Le autorizzazioni temporanee per il transito e la sosta possono essere rilasciate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito precisati:

- ✓ agli artigiani o ditte che effettuano interventi professionali di pronto intervento o a domicilio nella ZTL e/o Area Pedonale, è concesso il permesso temporaneo di transito e la sosta, nei pressi del luogo dell'intervento, a condizione che non venga intralciata in alcun modo la circolazione veicolare e/o pedonale e per il tempo

strettamente necessario ad eseguire le attività lavorative del caso. Sul veicolo dovrà essere esposto apposito contrassegno riportante la dicitura "Riparazione d'urgenza" e gli estremi della ditta. L'autorizzazione/regolarizzazione al transito, da inoltrare entro 3 giorni dall'accesso, sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente dei seguenti dati: targa del veicolo, destinazione (via, piazza, civico), motivo dell'intervento oltre che dimostrare lo svolgimento dell'attività di cui sopra.

- ✓ *ai veicoli diretti alle strutture ricettive all'interno della ZTL con autorizzazione alla circolazione ed alla fermata per lo scarico/carico bagagli e, a tal fine, il gestore dell'attività dovrà trasmettere l'elenco delle targhe dei propri clienti all'ufficio comunale preposto.*
- ✓ *In occasione di manifestazioni ed iniziative su aree pubbliche, regolarmente autorizzate o altre attività rivolte al pubblico, possono essere rilasciati permessi temporanei limitati alle esigenze organizzative.*

Il Servizio di Polizia Locale è preposto alla gestione delle autorizzazioni.

Il Responsabile del Servizio, in tutti i casi di comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di durata indicata, motivata e ben documentata nella domanda, anche per ragioni eventualmente non contemplate nel presente regolamento.

Lo stesso ufficio, in casi contingibili ed urgenti è autorizzato a rilasciare permessi temporanei su richiesta verbale e senza particolari formalità. È autorizzato il rilascio di permessi per un periodo non superiore due ore, in casi di necessità immediatamente constatabile e non differibile, nonché per veicoli che trasportino malati e persone infortunate o con ridotte capacità di deambulazione dirette presso l'ambulatorio medico o abitazioni e per veicoli di imprese che debbano effettuare interventi di necessità, subordinandone la validità alla successiva tempestiva comunicazione della targa dei veicoli.

❖ *Veicoli che possono circolare in ZTL senza specifiche autorizzazioni:*

- ✓ *velocipedi, ivi compresi i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi;*
- ✓ *ciclomotori e motoveicoli;*
- ✓ *veicoli al servizio degli appartenenti alle Forze Armate, agli Organi di Polizia nazionali e locali, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai veicoli dei Servizi di Soccorso e della Protezione Civile, individuati dai contrassegni di istituto;*
- ✓ *i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie;*
- ✓ *veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto persone;*
- ✓ *autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile, ovvero per l'espurgo di vasche biologiche, agli stabili siti in Area Pedonale e la Zona a Traffico Limitato;*
- ✓ *veicoli di rappresentanza degli Enti Pubblici;*
- ✓ *veicoli preordinati alla rimozione dei veicoli ex art. 159 del nuovo codice della strada;*
- ✓ *veicoli di servizio dell'Ente, individuati da evidenti simboli;*
- ✓ *veicoli di servizio degli enti pubblici territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro Consorzi, Unioni e Associazioni), individuati da evidenti simboli;*
- ✓ *veicoli dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), delle Aziende Sanitarie locali (AUSL) e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO), individuati da evidenti simboli;*
- ✓ *veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali (esemplificativamente: servizi postali, di telecomunicazioni, di erogazione di acqua ed energia), individuati da evidenti simboli;*
- ✓ *veicoli per il trasporto funebre;*
- ✓ *veicoli autorizzati per la raccolta dei rifiuti;*
- ✓ *veicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti simboli;*
- ✓ *veicoli adibiti alla consegna di giornali, muniti di segni distintivi;*
- ✓ *veicoli adibiti alla consegna di medicinali, muniti di segni distintivi;*

❖ *Veicoli ammessi all'interno dell'area pedonale senza specifiche autorizzazioni:*

- ✓ *veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze, caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza;*
- ✓ *veicoli al servizio delle persone diversamente abili;*

- ✓ *velocipedi i cui conducenti dovranno condurre il veicolo a mano quando siano di intralcio o pericolo per i pedoni.*
 - ❖ ***Veicoli ammessi all'interno dell'area pedonale con specifica autorizzazione:***
- ✓ *veicoli appartenenti a residenti o domiciliati che dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno dell'AP (solo transito);*
- ✓ *veicoli i cui utilizzatori, compresi i clienti diretti presso le strutture ricettive poste all'interno dell'AP che dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno dell'AP (solo transito);*
- ✓ *veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto persone (taxi) che dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno dell'AP (solo transito);*

Coloro i quali sono in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento per ottenere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione al transito nella ZTL e Area Pedonale devono inoltrare domanda su apposita modulistica predisposta dal Comune, in carta semplice, e con autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 dei requisiti richiesti, contenente:

- *dati anagrafici del richiedente, tipo e targa del veicolo/i;*
- *copia integrale della carta di circolazione del veicolo/i;*
- *copia integrale di un documento di identità in corso di validità.*

Nel caso di possesso di garage o posto auto coperto viene richiesta un'autocertificazione relativa alla regolarità dei pagamenti in materia di rifiuti solidi urbani. Nel caso di possesso di posto auto scoperto si richiede una dichiarazione del proprietario ovvero dell'Amministratore del Condominio che lo stesso è occupato in via esclusiva dal soggetto richiedente l'autorizzazione. In tutti i casi viene richiesto di allegare alla relativa istanza, una planimetria con la localizzazione del posto auto/area idonea allo stazionamento permanente di un veicolo e altresì di indicare l'anno dell'Autorizzazione ed il numero di Passo Carrabile.

❖ Sanzioni:

Ai trasgressori verranno applicate le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti, nonché quelle previste dal Codice Penale o dalla Leggi speciali per le falsità documentali (esibizione, uso o creazione di atti falsi in tutto o in parte) o per la mendacità nelle dichiarazioni e/o attestazioni; Rientrano nell'ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al punto precedente anche le seguenti condotte:

- ✓ *mancata esposizione, nei casi previsti, del contrassegno/permesso di transito e/o sosta;*
- ✓ *omessa restituzione del pass in seguito alla decadenza dei requisiti;*

❖ Infrastrutture da realizzare a servizio della ZTL ed Area Pedonale:

L'attivazione della ZTL comporta:

- *la realizzazione, in prossimità dei varchi, di un'adeguata segnaletica verticale che dovrà avvisare i veicoli non autorizzati;*
- *la realizzazione di un varco elettronico, omologati dal M.I.T. per la rilevazione degli accessi ai centri storici ed alle zone a traffico limitato, ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni.*

L'attivazione dell'Area Pedonale comporta:

- *la realizzazione, in prossimità dell'Area Pedonale, di un'adeguata segnaletica verticale che dovrà avvisare i veicoli non autorizzati;*
- *barriere mobili automatizzate che abbia anche funzione di arredo urbano solo in riferimento al punto di accesso che ricade nella strada principale del centro storico del Comune di Radicondoli;*

Sono abrogate le norme precedentemente emanate incompatibili con il presente provvedimento.

Demanda

- *All'Ufficio Tecnico del Comune di Radicondoli la collocazione e la manutenzione della segnaletica prescritta per effetto del presente provvedimento;*
- *All'Ufficio di Polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.*

Avverte

- *E' vietata la riproduzione dei contrassegni rilasciati. Tutti i contrassegni, in originale, devono essere esposti obbligatoriamente e in modo evidente all'interno del parabrezza del veicolo.*

- Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e ss.mm.

Si comunichi:

- Mediante la pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica;
- Agli organi di polizia stradale aventi competenza nel territorio interessato.

Avverte altresì

- Ai sensi dell'art. 3, 4° della Legge 7 agosto 1990 n° 241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Firenze entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ass. Sc. Antonio Furolo)

Allegati alla presente Ordinanza:

01. deliberazione di Giunta comunale numero 47 del 25/05/2022;